



UFFICIO DEL PERSONALE

## **CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DI ACER PIACENZA AI SENSI DELL’ART. 131 d. LGS 36/2023, FINO AL 31.10.2025**

### **Art. 1 – Oggetto dell’appalto**

1. Costituisce oggetto del presente capitolato d’appalto la disciplina della fornitura del “Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto cartacei” **del valore facciale di € 4.50 IVA compresa**, in favore del personale dipendente di Acer Piacenza.

2. La società affidataria di seguito indicata con il termine Società o operatore economico, dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso una rete di esercizi provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative, secondo quanto previsto dal presente capitolato d’appalto al successivo art. 5.

3. Gli esercizi, dovranno possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato d’appalto.

CPV 30199770-8 – Buoni pasto

### **Art. 2 - Durata del servizio**

1. Il servizio in oggetto avrà durata dalla firma del contratto al 31/10/2025.

2. La Società è tenuta alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio dell’espletamento del servizio.

### **Art. 3 – Importo dell’appalto**

1. Il valore indicativo dell’appalto per il periodo di mesi 9 fino al 31.10.2025 è pari a complessivi **€ 22.500,00** oltre Iva (in media 22 buoni pasto mensili x 26 dipendenti x 9 mesi x importo buoni pasto € 4,33 oltre Iva), tenendo conto del valore facciale del buono pasto.

L’incidenza della manodopera sull’importo a base d’asta è di circa l’1%.

2. Il fabbisogno complessivo è stimato orientativamente in n. 5.200 buoni pasto mensili. Il rischio della variazione, per eccesso o per difetto, di tale numero è a carico dell’operatore economico, senza che esso possa avanzare alcuna pretesa nei confronti di Acer Piacenza;

3. Il valore facciale del buono pasto è pari a euro **4,50 comprensivo di IVA**;

4. La società prende atto che il quadro istituzionale di riferimento per l’esercizio di funzioni e compiti da parte di Acer Piacenza è suscettibile di evoluzione ad oggi non prevedibili e dinamiche che potrebbero incidere sull’assetto organizzativo dei lavoratori.

### **Art. 4 – Prezzo**

1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto (iva esclusa) in sede di procedura di affidamento dalla Società per ciascun buono pasto richiesto da Acer, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono pasto fornito deve essere pari a € 4,50 Iva compresa (€ 4,33 oltre Iva);





2. Il prezzo è comprensivo di ogni spesa e/o onere diretti o connessi, necessari per produrre, imballare, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede di Acer e di ogni e qualsiasi onere connesso all'esecuzione del contratto;
3. Eventuali variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

#### **Art. 5 – Esercizi convenzionati – requisiti**

1. La Società dovrà assicurare un numero minimo di esercizi convenzionati pari a 25 nel territorio di Piacenza e Provincia, assicurandosi inoltre che almeno la metà degli esercizi sia aperta nelle giornate di martedì e giovedì, corrispondenti alle giornate di rientro pomeridiano nell'orario di lavoro tecnico di Acer Piacenza;
2. Dei n. 25 esercizi convenzionati un numero minimo di 3 devono essere ubicati entro la distanza di metri 500 dalla sede di Acer e un numero minimo 5 devono essere ubicati entro la distanza di metri 1000 dalla sede di Acer;
3. Il numero minimo di esercizi convenzionati indicato è condizione per la partecipazione alla procedura;
4. Qualora il partecipante non fosse in possesso di detti requisiti minimi dovrà fornire un impegno alla attivazione della rete entro 30 giorni dalla affidamento pena la decadenza dall'affidamento;
5. La società concorrente potrà aggiungere altri esercizi convenzionati (esercizi convenzionati aggiuntivi) che saranno valutati in sede di esame dell'offerta;
6. la società garantisce la fruizione del servizio attraverso una rete dedicata di esercizi con i quali ha stipulato apposita convenzione (ristoranti, self-service, tavole calde e fredde, pizzerie, bar, rosticcerie, gastronomie artigianali, ecc...);
7. Il servizio sostitutivo di mensa reso dietro presentazione del buono pasto deve essere erogato, per conto della Società, dagli esercizi con la stessa convenzionati e che svolgono le seguenti attività:
  - a) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
  - b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

**Ogni esercizio convenzionato deve essere necessariamente provvisto delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare e deve rientrare tra i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3 All. II.17 al D. lgs 36/2023**

Il servizio, in ogni caso, è svolto nel rispetto della normativa che lo disciplina in tutti i suoi aspetti;

#### **Art.6 - Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto**

##### **1. I buoni pasto:**

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto di € 4,50 IVA compresa;





- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di attestare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale, dai dipendenti di Acer
- d) non sono cedibili, commercializzabili, o convertibili in denaro;
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

2. I buoni pasto da fornire devono riportare (ex art. 4 All.II.17 Codice dei Contratti):

- a) la ragione sociale del datore di lavoro Acer Piacenza
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura « buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare »;

3. La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

**Il Contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili** deve essere conforme al disposto dell'art. 5 All II.17 Codice dei Contratti da intendersi qui ritrascritto.

#### **Art. 7– Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della società affidataria**

1. La Società dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che gli esercizi convenzionati indicati in contratto forniscano ai soggetti il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei buoni pasto, predisposti dalla stessa Società con i requisiti indicati all'art.6 del capitolato.
2. La Società non può sospendere o interrompere il servizio oggetto del presente capitolato d'appalto con sua decisione unilaterale, in nessun caso.
3. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita a richiesta di Acer entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'Ufficio personale.
4. I buoni pasto, raccolti in blocchetti da n. 10 e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati nelle quantità e qualità richieste.  
Acer si riserva la facoltà di restituire alla Società i buoni pasto giacenti, nel caso di variazione dell'importo del valore facciale, purché la restituzione avvenga nel termine massimo di venti giorni  
In tal caso la Società si impegna a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun compenso aggiuntivo su richiesta di Acer.

La Società, durante tutta la durata del contratto, si obbliga a:

- comunicare ad Acer entro 10 giorni, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi venti giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dal capitolato d'appalto e garantendo le stesse condizioni contrattuali. La Società dovrà reintegrare il numero degli esercizi convenzionati come da offerta tecnica e comunque la Società non potrà comunicare la risoluzione contemporanea di rapporti convenzionati tale da ridurre il numero di esercizi al di sotto del numero di 25 esercizi convenzionati.





- garantire, per tutta la durata del contratto, il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati pari a quello indicato in sede di offerta tecnica e nel presente capitolato, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel capitolato d'appalto;
- garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
- provvedere tempestivamente, e comunque entro venti giorni dalla richiesta formulata da Acer, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- comunicare immediatamente ad Acer l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della Società disporre, entro i successivi venti giorni dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti;
- essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Art. 131 del D.lgs 36/2023;
- garantire l'esecuzione della prestazione senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente capitolato d'appalto e dal contratto;
- garantire e sollevare Acer, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la Società e gli esercizi commerciali convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato;
- garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti di Acer ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte secondo le modalità pattuite.

6. Al fine di tenere informati i fruitori del servizio, la Società provvederà ad inviare, entro trenta giorni dalla data di affidamento, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati.

7. L'elenco degli esercizi convenzionati deve essere tenuto costantemente aggiornato nel corso della esecuzione del contratto e ogni modifica, integrazione o sostituzione deve essere preventivamente comunicata ad Acer; il nuovo esercizio dovrà essere collocato nell'elenco generale.

#### **Art. 8 - Modalità di utilizzo dei buoni pasto**

1. I dipendenti di Acer potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

2. In particolare, il buono pasto:

- a) deve essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati che svolgono attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande, come specificato nel presente capitolato;
- b) non è utilizzabile, quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi;
- c) non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- d) non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato;
- e) comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.





## **Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:**

### **Requisiti di ordine generale**

- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 94-98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

### **Requisiti di idoneità professionale**

- iscrizione alla C.C.I.A.A da data anteriore almeno a tre anni dal termine di presentazione delle offerte, avente come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
- essere in possesso dei requisiti indicati nell'All.II.17 del D. lgs 36/2023 e precisamente dovrà essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila) costituita con tale specifico oggetto sociale;
- il bilancio deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del D.Lgs. 58 del 24/02/1998 esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile;
- aver trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico la dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 dell'art. 285 del Regolamento
- aver dato inizio all'attività oggetto dell'appalto da almeno tre anni dal termine di presentazione dell'offerta;
- essere iscritto nella white list

### **Requisiti di capacità economica-finanziaria**

- essere in possesso di un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2021-2022-2023) al netto dell'Iva pari a doppio del valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 100 comma 11 D.lgs 36/2023

### **Requisiti di capacità tecnica-professionale**

- dimostrare di aver svolto nel triennio 2021-2022-2023 servizi identici all'oggetto dell'affidamento a favore di Enti/Amministrazioni o Privati per un importo almeno pari al valore posto a base della procedura;
- di essere in possesso di adeguate attrezzature tecniche;
- di possedere una adeguata struttura organizzativa;
- assicurare un numero minimo di esercizi convenzionati pari a 25 nel territorio di Piacenza e Provincia;

Gli esercizi convenzionati, nel numero minimo di 3 devono essere ubicati entro la distanza di metri 500 dalla sede di Acer mentre n. 5 devono essere ubicati entro la distanza di 1000 metri dalla sede di Acer;

il numero minimo di esercizi convenzionati indicato è condizione per la partecipazione alla procedura; qualora il concorrente non fosse in possesso di detti requisiti minimi dovrà fornire un impegno alla attivazione della rete entro 30 giorni dalla affidamento pena la decadenza dall'affidamento stesso;

## **Art. 10. Criterio di valutazione**

La procedura di affidamento diretto in virtù del disposto dell'art. 131 comma 5 D. lgs 36/2023 determinerà una valutazione del preventivo pervenuto sulla base della valutazione delle proposte qualitative relative ai seguenti elementi:





- a) Sconto incondizionato verso gli esercenti convenzionati -massimo di sconto pari al 5%.
- b) Termini di rimborso agli esercenti massimo 5 giorni
- c) Rete degli esercizi convenzionati con un minimo di 25 nel territorio di Piacenza e Provincia
- d) Almeno n. 3 esercizi devono essere ubicati entro la distanza di metri 500 dalla sede di Acer
- e) Almeno n. 5 esercizi devono essere ubicati entro la distanza di metri 1000 dalla sede di Acer.

#### **Art. 12 OFFERTA ECONOMICA**

In merito il partecipante, invitato alla trattativa, dovrà indicare il prezzo complessivo ribassato sul prezzo a base della procedura € 22.500,00 secondo il modello generato automaticamente dal sistema della piattaforma telematica di Acer Piacenza che sarà utilizzata per il successivo affidamento. L'Operatore economico dovrà poi allegare la relazione qualitativa del servizio specificando la percentuale di ribasso su 4,33 oltre iva da cui si origina il prezzo offerto.

Il partecipante dovrà indicare altresì il costo relativo alla manodopera e agli oneri di sicurezza interni secondo quanto disposto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 13. Subappalto**

Considerata la natura e l'entità del servizio non è ammesso il subappalto

#### **Art. 14 - stipula del contratto**

1. Trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 l'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione (ai sensi dell'art. 52 c. 1 D.lgs 36/2023) consente l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto e l'operatore economico, sottoscrivendo il contratto con cui si considera accettata in ogni parte anche la determina di affidamento. In considerazione dell'importo dell'affidamento i controlli saranno eseguiti su operatori economici estratti a campione e qualora fosse accertata successivamente in corso di esecuzione, l'assenza di uno dei requisiti previsti e che hanno determinato a suo favore il presente affidamento, il contratto si intenderà risolto ad ogni effetto di legge con segnalazione all'ANAC.

La Stazione Appaltante potrà comunque decidere in qualunque momento di verificare il possesso dei requisiti da parte dell'Appaltatore tramite il FVOE2.0.

2. Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Piacenza in data 14/02/2023;

3. In sede di stipula del contratto l'affidatario dovrà eleggere il proprio domicilio;

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il successivo rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

#### **Art. 15 Osservanza condizioni normative CCNL**

1. Nell'esecuzione del servizio la società si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente procedura (CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO - CODICE UNICO H05Y o altro CCNL che garantisca **l'equivalenza delle tutele ai sensi dell'art.11 comma 4 D.lgs 36/2023**) e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. La società è tenuta, sollevando da qualsiasi responsabilità Acer, al pagamento nei





confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto**

1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso

#### **Art. 17 –Fatturazione e Pagamenti**

1. Il pagamento delle somme dovute alla Società affidataria viene eseguito entro 30 giorni fine mese data fattura e previa attestazione da parte dell'Ufficio personale di Acer della regolare esecuzione della prestazione.

2. La Società affidataria emetterà la fattura elettronica riportante:

- a) il riferimento dell'ordinativo effettuato da Acer e il codice CIG di riferimento;
- b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati, con l'indicazione della relativa numerazione;
- c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di affidamento;
- d) il regime di Split Payment – scissione dei pagamenti come da art. 17-ter del DPR n. 633/1972

3. Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario;

4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della Società, di tutte le condizioni contrattuali e all'esito positivo di verifica della regolarità contributiva della Società attestata da DURC nonché della regolarità degli adempimenti ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73,;

5

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "Split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori (se dovuta), ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 per Split Payment"

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per effetto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi conseguentemente a comunicare ad ACER gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dalla stipula.

#### **Art. 18. Garanzia Provvisoria e Garanzia Definitiva.**

Ai sensi dell'art. 53 D. lgs 36/2023, nella successiva procedura di affidamento non sarà richiesta la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva.

#### **Art. 20- Spese**

1. Tutte le spese inerenti ai bolli del contratto o comunque connesse allo stesso sono a carico dell'Operatore Economico affidatario.

#### **Art. 21 - Inadempienze e penalità**

1. Gli inadempimenti contrattuali previsti all'art. 6 e 7 del presente capitolato daranno luogo all'applicazione delle penali le quali verranno contestate dall'Ufficio del Personale competente alla Società, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di dieci giorni lavorativi, dalla ricezione della singola contestazione;





2. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio del suddetto ufficio di Acer, le penali saranno definitivamente applicate;
- 3 Acer potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario;
4. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto; in tal caso si addiverrà alla risoluzione del contratto;
5. Si prevede una penale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento contestato, da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di €. 500,00, per ogni singola contestazione, nel caso la Società non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 6 (Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto), e all'articolo 7 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della società affidataria);
6. Resta ferma la facoltà di Acer di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

#### **Art.- 22 - Risoluzione del contratto.**

1. Il contratto potrà essere risolto a giudizio di Acer ove ricorrano inadempienze della Società rispetto al capitolato d'appalto, al contratto ed alla normativa in materia;
2. Restano a carico della stessa Società, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale;
3. La Società riconosce il diritto di Acer, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, al domicilio eletto dalla Società medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla Società e quindi la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla Società appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:
  - a) qualora la Società sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni;
  - b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
  - c) qualora la Società superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto;
  - d) qualora la Società addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
  - e) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico della Società;
  - f) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto con la Prefettura di Piacenza in data 14/02/2023
  - g) in caso di grave violazione accertata alle norme di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori.
4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Società, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico di Acer per il rimanente periodo contrattuale;
5. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione;
7. Resterà a carico della Società anche l'onere del maggior prezzo pagato da Acer, rispetto a quello convenuto con la società con cui viene proseguito il servizio.







### **Art. 23 - Obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità**

In ottemperanza alle disposizioni di cui al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti con la Prefettura di Piacenza, la Società, nella persona del legale rappresentante si obbliga al rispetto delle seguenti clausole contrattuali:

In ottemperanza alle disposizioni di cui al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti sottoscritto da Acer con la Prefettura di Piacenza in data 14/02/2023, la Società, nella persona del legale rappresentante si obbliga al rispetto delle clausole ivi contenute e di seguito elencate:

#### **Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa appaltatrice di ACER dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa sottoscritta in data 14/02/2023 tra la Prefettura-Utg di Piacenza e il predetto Ente, consultabile nel sito <http://www.prefettura.it/piacenza>, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **Clausola n. 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare ad ACER, quale stazione appaltante, l'elenco delle imprese subappaltatrici nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i nove settori di attività a rischio di cui all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (di seguito: White List) tenuto dalla Prefettura-Utg di Piacenza, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'iscrizione o la richiesta d'iscrizione della ditta subappaltatrice nella predetta White List.

#### **Clausola n. 3**

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali illecite richieste di denaro, prestazioni o altre utilità, offerte di protezione, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di appalti pubblici a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere subiti dal legale rappresentante dell'impresa stessa, dagli organi sociali o dai rispettivi familiari.

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere emesse dalla Prefettura-Utg di Piacenza, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive ai sensi degli artt. 91 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia»).

Qualora il contratto sia stato stipulato prima della eventuale emissione d'informazione interdittiva antimafia, a carico dell'impresa interessata dal provvedimento sarà altresì applicata una penale pari al 10 % del valore del contratto – ovvero, qualora il valore non sia determinato o determinabile, pari al valore delle prestazioni eseguite – mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute per le prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni nelle seguenti materie: collocamento; igiene; sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; tutela contrattuale e sindacale dei lavoratori.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima.





Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte alla procedura o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale.

#### Art.24 - Trattamento dei dati Personali

- 1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del Nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection:
  - con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati
  - utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l'esecuzione dell'obbligazione del contratto; gli adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria e o disposizioni di organi pubblici;
  - per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di affidamento e comunque sino all'individuazione dell'operatore economico.
- 2 Il trattamento dei dati è:
  - necessario per l'esecuzione e la gestione del contratto
  - obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di organi pubblici.
- 3 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
  - al personale dipendente di Acer responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
  - agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture;
  - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
  - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90
- 4 Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Acer Piacenza. Il partecipante alla procedura potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione delle finalità del trattamento, la cancellazione l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, inoltrandone richiesta all'Acer di Piacenza.

#### Art. 25 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Piacenza. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, comma 2, codice procedura civile, escludendo la competenza di altro giudice. È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto, dal disciplinare di gara dalla lettera d'invito e dallo schema di contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento e RUP  
Ing. Stefano Cavanna

